

Allegato C - Approvato con Determinazione n..... del.....

**UNIONE RENO GALLIERA
(PROVINCIA BOLOGNA)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA – AREA SERVIZI ALLA PERSONA - E “.....” PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI TRANSIZIONE ABITATIVA “IL PONTE” DI PIEVE DI CENTO E L'ACCOGLIENZA NELLA MEDESIMA DEGLI OSPITI INSERITI DAL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE. PERIODO 01 AGOSTO 2022 – 31 LUGLIO 2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ANNI DUE.

L'anno, il giorno del mese di, presso la sede dell'Unione Reno Galliera, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

L'UNIONE RENO GALLIERA, rappresentato dal, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Unione Reno Galliera – Area Servizi Alla Persona Via Pescerelli 47 San Pietro in Casale, C.F. – P.IVA 02855851206, che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione medesima, nominato/a con atto prot. n.....del.....;

E

il **soggetto** “.....”, con sede in in via n....., rappresentato dal....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione di Volontariato/Associazione/Caritas Diocesana e Parrocchiale, che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Organizzazione di Volontariato/ Associazione/ Caritas Diocesana e Parrocchiale medesima,

PREMESSO CHE

- con la Convenzione Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, approvata e sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D'Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e Galliera sono state conferite all'Unione Reno Galliera le funzioni e dei servizi dell'Area Servizi alla Persona;
- con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21 del 28/6/2017 con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 13/07/2017 da parte del Comune di San Giorgio di Piano sono state conferite all'Unione Reno Galliera le funzioni e dei servizi dell'Area Servizi alla Persona;
- con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 45 del 28/11/2017 con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 12/12/2017 da parte del Comune di Argelato sono state conferite all'Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell'Area Servizi alla Persona;
- con la Deliberazione della Giunta del Comune di Pieve di Cento n. 125/2014 avente ad oggetto “Conferimento di parte dell'immobile sito in via Cento n. 39 all'Area Servizi Alla Persona dell'Unione Reno Galliera per lo svolgimento di attività sociali”, con la quale è stato concesso in uso gratuito all'Unione Reno Galliera con decorrenza dal 01/12/2014 e per tutta la durata della convenzione di conferimento dei Servizi Alla Persona all'Unione medesima, l'unità immobiliare e relative aree pertinenziali così come meglio identificata al foglio 17 part. 10 sub 4, part. 10 sub 9-parte, part. 234 sub 4, part. 10 sub 5, part. 755;

- con la Deliberazione della Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 100 del 09/12/2014 avente ad oggetto "Conferimento all'Unione Reno Galliera di parte dell'immobile sito in via Cento n. 39 per lo svolgimento di attività sociali", con la quale è stato recepito il conferimento in concessione uso gratuito all'Unione Reno Galliera di parte dell'immobile sito in via Cento n. 39 a Pieve di Cento per finalità sociali e come emergenza abitativa;
- con nota del 17/05/2022, il Comune di Pieve di Cento ha comunicato che, a seguito di verifica catastale, i dati catastali corretti relativi all'unità immobiliare – e relative pertinenze – sita in Via Cento n. 39 sono i seguenti:
Foglio 17 part.10 sub 4, Foglio 17 part. 10 sub 9 – parte, Foglio 17 par 234 sub 8 (esclusa C.T.), Foglio 17 part. 10 sub 5;
- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 33 del 23/07/2015 è stato approvato il Regolamento per la "Concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni, e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi";
- con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 95 del 19/12/2017 è stato approvato il Protocollo Operativo per le modalità di accesso e di permanenza negli alloggi destinati all'emergenza abitativa;
- con il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 è stato approvato il Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali;
- con il "Codice del terzo Settore" all'art. 17 viene definito "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione;
- in particolare con l'articolo 56 del D.lgs. 117/2017 si consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli al ricorso del mercato". L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime;
- con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021 all'art. 1 sono state definite le linee guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore nell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- che le attività previste nella presente convenzione saranno effettuate in sussidiarietà, le medesime non sono sostitutive di prestazioni di servizio erogate dall'Unione Reno Galliera per il tramite di soggetti esterni e concorrono a migliorare la coesione sociale e le relazioni tra i cittadini, nell'ambito di un generale apporto del volontariato al "benessere di comunità";
- che la presente convenzione ha quindi lo scopo di regolare i rapporti tra il soggetto firmatario "....." e l'Unione Reno Galliera al fine di realizzare il Progetto di cui all'art.1;
- che l'Organizzazione di Volontariato "....." è iscritta nel Registro

In attuazione della Determinazione SPER n. del esecutiva ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Unione Reno Galliera e il soggetto

“.....” per la realizzazione del Progetto operativo, presentato in sede di procedura di selezione.

Il Servizio Sociale Territoriale offre una risposta abitativa transitoria a nuclei residenti nell'Unione Reno Galliera, dando priorità ai nuclei composti da un solo genitore con figli minori ed in situazioni di particolare emergenza sociale per difficoltà economica e abitativa, privi di rete parentale di sostegno. Si tratta di nuclei familiari per i quali in assenza di protezione sociale si determinerebbe una maggiore esposizione al rischio di perdere la condizione di relativo benessere soprattutto dei minori stessi. Gli inserimenti vengono discussi e accordati nell'ambito del coordinamento tecnico degli Assistenti Sociali dell'Unione Reno Galliera. I percorsi transitori prevedono la durata di norma di 12 mesi.

ART. 2 – ACCESSO

Il Servizio Sociale Territoriale, seguendo le indicazioni “Modalità di accesso e permanenza negli alloggi destinati all'emergenza abitativa: protocollo operativo” approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 95 del 19/12/2017, inserisce i nuclei in difficoltà e ne predispose il progetto di accoglienza contenente le modalità di inserimento, la durata e il canone d'uso, secondo quanto indicato nel contratto sociale condiviso e sottoscritto dalle parti.

Il progetto prevede un percorso strutturato dall'inizio alla fine dell'ospitalità, che avverrà auspicabilmente con il raggiungimento dell'autonomia del nucleo ospitato.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Sono previste a carico del soggetto “.....” le seguenti attività/interventi:

- supporto ai nuclei familiari principalmente durante la fase di inserimento nell'alloggio e compatibilmente con le risorse disponibili, per l'intera ospitalità;
- aiuto ai nuclei familiari nella gestione della struttura: segnalazione agli uffici competenti del Comune di Pieve di Cento di interventi necessari di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e al fine di agevolare il passaggio di comunicazione relativamente alle richieste pervenute dagli ospiti;
- fornitura di generi alimentari, vestiario, contributi economici in raccordo con il Servizio Sociale Territoriale;
- supporto ai nuclei familiari nel percorso verso l'autonomia e quindi nella fase di uscita dall'alloggio, con specifici interventi e/o attività prevalentemente concordate con il Servizio Sociale Territoriale;
- partecipazione agli incontri di monitoraggio con gli operatori (Assistente Sociale ed Educatore Professionale) per condividere gli interventi e verificare l'andamento del progetto diventando parte integrante del gruppo di “Coordinamento dei percorsi e delle attività” composto dal soggetto gestore, dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e dall'Educatore Professionale, qualora presente.

Il soggetto gestore “.....” mette inoltre a disposizione delle famiglie inserite nei progetti d'accoglienza eventualmente le proprie attività/interventi quali ad esempio: banco alimentare, distribuzione vestiario, centro d'ascolto eventuale sostegno economico per bollette o altro.

Le parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi sociali del Progetto operativo e di integrare le attività previste con quelle degli altri soggetti che agiscono nel medesimo ambito di intervento e che ne perseguono il bene comune.

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

La struttura in cui si intendono svolgere le attività/interventi specificati al precedente art. 2 è sita a Pieve di Cento (Bo) in via Cento n. 39.

Le attività/interventi di integrazione sociale potranno svolgersi nei territori limitrofi e potranno riguardare cittadini, residenti nei Comuni dell'Unione Reno Galliera, che hanno titolo ad entrare nella struttura in quanto definito dal Servizio Sociale Territoriale.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVA

Saranno previsti momenti di incontro fra il gruppo di "Coordinamento dei percorsi e delle attività" per condividere l'andamento dei progetti e di quanto sottoscritto nel contratto sociale circa il rispetto degli accordi e di eventuali situazioni che potranno definirsi in itinere.

Le scadenze per gli incontri periodici di verifica tra il Servizio Sociale Territoriale e i referenti gestori della struttura, coinvolti nel progetto, saranno programmate e calendarizzate.

Gli incontri avranno l'obiettivo di verificare l'andamento dell'ospitalità, valutare situazioni di criticità ed evidenziare le necessità dei nuclei, definendo insieme gli interventi da attuare.

Il soggetto gestore "....." svolgerà l'attività convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale in raccordo con il Servizio Sociale Territoriale e si impegna a confermare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nonché alla programmazione sociale e sanitaria dell'ambito distrettuale, osservando i Regolamenti comunali operanti.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore "....." provvederà:

- 1) a realizzare le attività/interventi di cui al precedente art.2) della presente convenzione;
- 2) a mantenere comunicazioni permanenti e relazioni con il Servizio Sociale Territoriale;
- 3) ad assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di legge necessari allo svolgimento della attività/interventi oggetto della presente convenzione all'interno dei locali messi a disposizione per il progetto dell'Unione Reno Galliera;
- 4) a stipulare idonee polizze assicurative necessarie allo svolgimento del progetto verso i fruitori;
- 5) ad espletare tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D. Lgs. 81/2008 spettanti;
- 6) ad assicurare che i soggetti impegnati nella gestione dei locali e nell'utilizzo di eventuali attrezzature sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie.

Il soggetto gestore "....." provvederà inoltre a tutti gli adempimenti inerenti l'attività e dovrà fornire all'Unione Reno Galliera un resoconto dettagliato relativo all'andamento delle attività/interventi svolte a favore dei nuclei ospiti della struttura.

Il soggetto gestore ".....", nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, potrà utilizzare proprie attrezzature eventualmente necessarie allo svolgimento delle proprie attività. Tali attrezzature, se depositate presso i locali, dovranno essere opportunamente sistemate in maniera tale da non costituire intralcio, da non ostacolare percorsi e vie di fuga, non dovranno costituire fonti di pericolo e dovranno essere immediatamente rimosse a cura e carico del soggetto gestore "....." ogni volta che l'Unione Reno Galliera e/o l'Amministrazione Comunale di Pieve di Cento ne manifesti la necessità con semplice richiesta, anche telefonica.

Il soggetto gestore "....." risponderà di ogni eventuale danno arrecato all'Amministrazione Comunale e/o a terzi per eventuali sinistri causati dalla permanenza di tale materiale. L'Amministrazione Comunale di Pieve di Cento e l'Unione Reno Galliera non sono responsabili di eventuali danni, furti o di quant'altro dovesse accadere al di fuori dei fruitori dei locali e/o al materiale depositato presso i locali.

Tali materiali e/o attrezzature dovranno essere rimossi al termine della presente convenzione.

ART. 7 ONERI NON A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore "....." non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo, se non quelli derivanti da eventuali interventi rientranti negli aiuti che già eroga alle famiglie del territorio.

Non sono a carico del soggetto gestore "....." i seguenti oneri:

- eventuali costi della struttura (arredi);
- le utenze per la gestione degli spazi relativamente alla fornitura di acqua, luce e gas;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile.

ART. 8 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Unione Reno Galliera, a terzi cose o persone, si intende senza riserva o eccezioni a totale carico del soggetto gestore.

Il soggetto gestore garantisce che i volontari/dipendenti inseriti nelle attività/interventi oggetto della presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito all'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 9 DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.08.2022 al 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due, previa espressa conferma scritta tra le parti.

In caso di rinnovo dovrà essere sottoscritta una nuova convenzione da approvarsi con determina dirigenziale.

ART. 10 REVOCA

L'Unione Reno Galliera ha la facoltà di sospendere e/o revocare la presente convenzione in caso di gravi inadempimenti da parte del soggetto gestore "....." a mezzo PEC o Raccomandata A.R.

La presente convenzione potrà essere risolta fra le parti, da comunicarsi reciprocamente a mezzo PEC e/o raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di risoluzione anticipata.

ART. 11 CONTROLLI

Al fine di assicurare una sempre maggiore qualità delle attività ed interventi oggetto della presente convenzione, l'Unione Reno Galliera e il soggetto firmatario si impegnano ad organizzare momenti di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché la verifica dei reciproci adempimenti.

L'Unione Reno Galliera si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 12 OBBLIGHI DI CONDOTTA

Il soggetto firmatario della convenzione, e per il suo tramite, i propri volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Il soggetto firmatario dovrà inoltre rispettare le norme attualmente in vigore inerenti al contenimento della diffusione epidemiologica legata al Covid-19 e di altre eventuali pandemie.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione della convenzione in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.

ART. 13 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto firmatario della presente convenzione conferma:

- l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.

ART. 14 – ONERI CONTRATTUALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 15 – NORME FINALI

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze in merito all'attuazione della presente convenzione devono essere comunicate alla controparte a mezzo PEC o Raccomandata A.R., che dovrà rispondere entro 30 gg.

Trascorso tale termine senza ottenere risposta o perdurando la condizione di disaccordo sull'attuazione della convenzione, le parti hanno la facoltà di recedere dalla convenzione secondo le tempistiche indicate al precedente Art. 10.

In caso di controversia in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Bologna.

Per le controversie in materia di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

I Responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Unione Reno Galliera e dal soggetto selezionato sono il Responsabile del Settore "SST Area Famiglie, Minori e Vulnerabilità - Amministrativo Sociale - Presidi Territoriali - Casa" e per il soggetto gestore "....." il sig./ra.....

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti nell'ambito della gestione della presente concessione verranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento medesimo. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Reno Galliera. Il soggetto firmatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018.

Letto, sottoscritto e approvato

San Pietro in Casale.....

PER L'UNIONE RENO GALLIERA

**PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/
ASSOCIAZIONE/CARITAS DIOCESANE E
PARROCCHIALI**

.....

.....